



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Settore Tutela e Sviluppo Ambientale

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI RECUPERO DI RIFIUTI

ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs 03 aprile 2006, n°152

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione al "REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA" (nel seguito denominato "**Registro**"), conseguente alla Comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.lgs 152/06 e s.m.i., finalizzata alle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi individuate dal D.M. 5 febbraio 1998, nonché dei rifiuti speciali pericolosi individuate dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo alle modifiche oggettive e soggettive ed alle variazioni di classe di attività, riferite alle comunicazioni di cui al precedente comma 1, nonché le comunicazioni di prosecuzione dell'attività.

ART. 2 - LIMITI ED ESCLUSIONI

1. L'iscrizione nel **Registro** in procedura semplificata trova applicazione nelle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti non pericolosi individuati dai rispettivi codici descritti nell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. e nell'ambito delle quantità massime previste all'allegato 4 dello stesso decreto.
2. L'iscrizione in procedura semplificata trova altresì applicazione nelle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi individuati dai rispettivi codici descritti nell'allegato 1 del DM 12/06/2002 e nell'ambito delle quantità massime previste all'allegato 2 dello stesso decreto.
3. Alle operazioni di recupero che non rientrino nei casi contemplati ai commi precedenti si applicano le procedure ordinarie dettate dagli artt. 207 e 208 del D.lgs 152/06.
4. Non rientra nella disciplina del presente regolamento la costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, prescrizioni, e norme tecniche previste dal D.M. 05/02/1998, che è autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 214 comma 8 del decreto legislativo 152/2006.

ART. 3 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle operazioni di recupero di cui all'art. 1, può essere intrapreso decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di inizio attività da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro (coincidente con la data del protocollo generale), purché nel frattempo il competente Settore dell'Ente non abbia disposto con provvedimento motivato il divieto di inizio attività.
2. Nell'ipotesi di operazioni di recupero sulle categorie di rifiuti contemplate dall'art.227, comma 1, lett. "a" e lett. "c" del D.lgs 152/06, e di impianti di co-incenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte di tecnici del Settore competente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al punto 1.

ART. 4 - FORMA E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

1. La Comunicazione deve essere effettuata utilizzando di norma gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Provinciale ed allegati al presente Regolamento, che devono essere compilati in tutte le parti pertinenti con le operazioni previste.
2. Nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata utilizzando diversa documentazione, essa sarà considerata ammissibile soltanto se completa di tutti i dati richiesti dalla modulistica di cui al comma 1.
3. La Comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, deve contenere in particolare l'attestazione del possesso dei sottoelencati requisiti soggettivi:

- a. *Cittadinanza italiana, o cittadinanza di Stati membri della UE, ovvero cittadinanza di altro Stato a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani.*
- b. *Possesso di domicilio, residenza, ovvero sede o stabile organizzazione in Italia.*
- c. *Assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, o di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.*

- | |
|--|
| <p>a. Assenza di condanna passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>b. Assenza di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.1956, n.1423 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>c. Possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese (ad eccezione delle Imprese individuali).</p> <p>d. Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.</p> <p>e. Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.</p> <p>f. Assenza di colpevolezza per false dichiarazioni o inesatte informazioni rilasciate in relazione ai procedimenti di autorizzazione e iscrizione previsti dagli artt. 208, 210 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.</p> |
|--|

I sopra elencati requisiti soggettivi devono essere posseduti all'atto della Comunicazione dai seguenti soggetti facenti parte dell'Impresa:

- **Titolare:** nel caso di impresa individuale.
 - **Soci Amministratori:** nel caso di società in nome collettivo.
 - **Soci Accomandatari:** nel caso di società in accomandita semplice;
 - **Amministratori muniti di rappresentanza:** in tutti gli altri casi;
 - **Amministratori:** nel caso di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedono trattamento di reciprocità.
4. Alla Comunicazione dev'essere allegata attestazione di versamento sul ccp 279885 intestato all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Servizio di Tesoreria - della somma dovuta a titolo di diritto di iscrizione nel **Registro**, secondo le modalità e gli importi previsti dal D.M. 21 luglio 1998 n. 350 in relazione alle attività e alle quantità di rifiuti trattati.
5. E' possibile presentare comunicazioni cumulative, per varie tipologie di attività, purché abbiano sede nel medesimo stabilimento e nel rispetto delle quantità massime previste dai DM menzionati all'art.1.

ART. 5 - PRESUPPOSTI ESSENZIALI ALL'ESERCIZIO

1. Le sotto elencate condizioni costituiscono presupposti essenziali per il ricorso alle Procedure Semplificate previste dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06, essendo la loro assenza incompatibile con l'inizio delle attività di recupero:

- a) La costruzione dell'impianto, delle opere e delle infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, siano state ultimate e le stesse siano state dichiarate agibili allo svolgimento dell'attività;
- b) Lo stabilimento, ovvero l'area adibita ad attività di recupero, siano conformi alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende presentare Comunicazione;
- c) Sussista la compatibilità del sito, sede dell'impianto, con i vigenti strumenti urbanistici;
- d) Nel caso in cui dal processo di recupero dei rifiuti si generassero delle emissioni in atmosfera, per le quali i D.M. menzionati all'art.1 non fissino già i limiti di emissione, l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione ex art. 269 del D.lgs 152/06 da parte del competente Settore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
- e) Nei casi di attività di recupero costituite da:
 - *rilevati e sottofondi stradali;*
 - *recupero ambientale;*
 - *recupero ambientale di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate;*l'inizio dell'attività di recupero è subordinato a:
 - *esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;*
 - *approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto.*

2. Il possesso dei requisiti richiesti al comma 1, lett. "a" e "c" dovrà essere attestato da Certificazioni Comunali allegate alla Comunicazione.

ART. 6 – ISTRUTTORIA E ISCRIZIONE

1. L'istruttoria è avviata dalla Struttura competente a ricevere la Comunicazione esclusivamente all'atto del ricevimento della ricevuta di versamento prevista all'art.4 per diritti di iscrizione, ovvero, qualora anteriore, all'atto dell'accertamento dell'avvenuto incasso di tale somma.

2. La competente Struttura, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. In particolare accerta, che:

- *che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività, rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.*
- 3. La Struttura competente accerta la regolarità della Comunicazione con le modalità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e iscrive l'Impresa sull'apposito **Registro** il cui fac-simile è riportato in allegato, pubblicandone copia sul proprio sito web: www.provincia.catanzaro.it
- 4. Della avvenuta iscrizione è data tempestiva notizia all'interessato e, per conoscenza, all'Assessorato all'Ambiente della Regione, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.Cal. di Catanzaro ed al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Catanzaro competenti per territorio.
- 5. L'interessato deve comunicare la data di effettivo avvio dell'esercizio dell'attività entro 10 gg. dall'avvio stesso, alla Provincia di Catanzaro ed agli Organismi elencati al comma 2.

ART. 7 – INTEGRAZIONI ALLA COMUNICAZIONE

1. Qualora la Comunicazione non sia regolare o completa, la Struttura competente informa l'interessato, tramite raccomandata A/R, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza e fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per l'eventuale invio di documentazione integrativa.
2. La richiesta interrompe il termine previsto dalla legge per l'inizio dell'attività, che decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti.
3. Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, l'Amministrazione, con provvedimento motivato, nega l'iscrizione al **Registro**.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è notificato, tramite raccomandata A/R, all'interessato e comunicato al Comune competente per territorio, all'A.R.P.A.Cal. – Dipartimento di Catanzaro, ed al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio dell'A.S.P. di Catanzaro.
5. L'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione **non** dà diritto alla restituzione all'interessato delle somme versate per diritti di iscrizione.
6. Il termine di 90 (novanta) giorni può essere interrotto una sola volta nel corso del procedimento, per acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e/o che essa non possa acquisire autonomamente.

ART.8 - GARANZIE FINANZIARIE

1. Prima dell'inizio dell'attività il richiedente è tenuto a stipulare apposita garanzia finanziaria, da prestarsi, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n°427 del 23/06/2008, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
2. Nelle more dell'emanazione delle direttive Ministeriali previste dall'art.195, comma 2, lett. "h", del D.lgs 152/06 e s.m.i. i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo ed i relativi importi sono quelli stabiliti nell'Allegato A della sopra richiamata Deliberazione di Giunta Regionale.
3. La durata della garanzia finanziaria non dev'essere inferiore a 7 anni.
4. Le garanzie prestate con fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
5. I valori e i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie sono quelli previsti dall'Allegato E alla già menzionata Deliberazione di G.R. 427/08.
6. Copia della documentazione comprovante quanto sopra richiesto dev'essere trasmessa entro 10 gg dalla stipula all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro

ART.9 – DIFFIDA E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La competente Struttura diffida l'Impresa ad inviare, entro il termine massimo di 15 gg, quanto richiesto dal comma 1 dell'art.8 nel caso in cui non riceva la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a suo favore entro il termine previsto dal successivo comma 6.
2. La diffida ad adeguarsi entro il termine massimo di 30 gg è disposta altresì nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art.214, commi 1 e 2, del D.lgs 152/06.
3. Nei casi contemplati ai commi 5 e 6 il provvedimento di diffida deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e cancellazione dal **Registro**, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.
4. L'attività di recupero di cui all'art. 216 del D.lgs 152/06 è sospesa, anche in assenza di formale provvedimento, qualora entro il termine stabilito dal D.M. 350/98 non venga effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale richiamato dall'art.6 del presente regolamento.
5. L'attività, di cui al comma 1, può essere ripresa allorquando la competente Struttura dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro riceva l'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Impresa. ovvero accerti

ART. 10 - DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

1. In caso di mancato adeguamento alle richieste contenute della diffida, la stessa Struttura provinciale, con provvedimento motivato, dispone il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività e la non iscrizione o cancellazione dell'Impresa dal **Registro**.

4. Il provvedimento di divieto di inizio o prosecuzione dell'attività è notificato, tramite raccomandata A/R, all'interessato e comunicato all'Assessorato all'Ambiente della Regione, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.Cal. di Catanzaro ed al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Catanzaro competenti per territorio.

ART. 11 - RINNOVO

1. La Comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni, decorrenti dalla data di ricezione della prima Comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

2. Il rinnovo deve essere presentato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

3. Alla comunicazione di rinnovo, esclusi i casi di variazioni tecnico-amministrative sopravvenute, va allegata una dichiarazione giurata, a firma del Legale Rappresentante dell'Impresa, che attesti che, le caratteristiche dell'insediamento, le attività di recupero, i codici di rifiuti recuperati e gli spazi e le attrezzature utilizzati sono rimasti invariati dalla precedente Comunicazione.

4. L'attestazione di versamento per diritto di iscrizione, previsto dal D.M.350/98, non dev'essere allegato alla Comunicazione di rinnovo esclusivamente nel caso sia già stato inviato per l'anno in corso.

ART. 12 - MODIFICHE SOSTANZIALI

1. L'iscrizione deve essere rinnovata, in caso di modifiche sostanziali, ai sensi del presente regolamento e dell'art 216, comma 5, del D.Lgs 152/06.

2. Le modifiche sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione ed il decorrere di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa per l'esercizio delle nuove attività, secondo le modalità descritte negli articoli che precedono.

3. Tra le principali modifiche sostanziali sono inclusi:

- Il recupero di nuove tipologie di rifiuti (identificati da nuovi codici CER), non contenute nella Comunicazione precedente.
- L'avvio di nuove operazioni di recupero (identificate da nuovi codici tra quelli elencati nell'All. C alla Parte Quarta del D.lgs 152/06).
- L'ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- Il trasferimento dell'attività di recupero ad altro insediamento.
- La variazione di classe di attività, come previste dal D.M.350/98.

ART. 13 - MODIFICHE NON SOSTANZIALI

1. Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate a cura del Legale Rappresentante dell'Impresa alla competente Struttura della Provincia.

2. Si intendono per modifiche non sostanziali:

- Le variazioni o le integrazioni di Codici CER riferiti alle tipologie di rifiuti già precedentemente comunicate.
- Le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.
- Le variazioni del nominativo del Legale Rappresentante.

3. Ricorrendo le condizioni del comma 2 l'attività di recupero potrà essere avviata a decorrere dalla data della Comunicazione prevista al comma 1.

ART. 14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Ai sensi della legge n. 675/96 (Privacy), al fine di rendere noti al pubblico gli elenchi dei soggetti che effettuano recupero di rifiuti nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha facoltà di diffondere i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, raccolti nel procedimento ex art. 216 del D.Lgs 152/06, dandone pubblicazione sul proprio sito Internet, su riviste, opuscoli o stampa.